



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia

47923 Rimini, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11

tel. 0541.389924 – fax 0541.395029

E-mail: info@avvocati.rimini.it

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

FAQ

1) In quale momento va effettuata la comunicazione obbligatoria in forma scritta del preventivo, ovvero del prevedibile costo della prestazione ?

L'art. 13 comma 5 della legge 247/2012 (legge professionale), così come modificato dalla legge 124/2017 (c.d. legge per la concorrenza), prevede che il preventivo scritto sulla natura e i costi della prestazione debba essere effettuato al momento del conferimento dell'incarico, e quindi il preventivo deve essere rilasciato dopo l'accettazione dell'incarico. Il professionista non è perciò tenuto a consegnare il preventivo scritto se non vi sia conferimento del mandato.

2) Il preventivo scritto e l'accordo sul compenso possono essere contestuali ?

Si possono essere contestuali, ed è auspicabile che il preventivo sui costi prevedibili della prestazione sia inserito proprio nell'atto scritto di accordo sul compenso (si vedano modelli proposti per la materia civile e per quella penale), in quanto maggiormente tutelante per il professionista; infatti dopo l'abolizione delle tariffe e dei minimi tariffari la principale fonte di determinazione del compenso è proprio l'accordo scritto con il cliente.

3) Quali sono le conseguenze della inosservanza dell'obbligo di rilascio del preventivo scritto ?

La sola conseguenza è di natura disciplinare e rintracciabile oggi nell'art. 27 del Codice Deontologico che prevede, per la violazione all'obbligo di preventivo, la sanzione dell'avvertimento. La inosservanza dell'obbligo di comunicazione del preventivo non comporta nullità del contratto di opera professionale .

4) Il preventivo scritto è sempre obbligatorio ?

No. L'obbligatorietà subisce delle deroghe nei casi di prestazioni professionali che debbano necessariamente rendersi nell'immediatezza, come ad es. l'interrogatorio di garanzia di persona colpita da misura cautelare personale, il procedimento per direttissima, la difesa di indagati o imputati latitanti.

5) Il difensore di ufficio è tenuto a rilasciare il preventivo scritto ?

No non è tenuto in quanto l'art. 13 della legge professionale forense fa riferimento al momento del conferimento dell'incarico che è estraneo alla difesa di ufficio dove l'avvocato viene designato da un terzo (l'organo procedente) e non può rinunciare alla designazione. Se tuttavia l'indagato o l'imputato del quale il professionista sia stato nominato difensore di ufficio ne faccia espressa richiesta, si ritiene che il professionista sia tenuto a rilasciarlo laddove comunque i compensi del difensore di ufficio sono i medesimi che competono al difensore di fiducia, fatte salve le disposizioni di cui al DPR 115/02 .

6) Vi è obbligo di rilascio del preventivo scritto nei procedimenti ove la parte abbia diritto al Patrocinio a Spese dello Stato?

Si ritiene di no quanto meno dal momento della ammissione al beneficio, posto che nel caso di Patrocinio a Spese dello Stato il compenso è predeterminato secondo indicazioni di legge e viene corrisposto da un terzo (appunto lo Stato) .



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia

47923 Rimini, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11

tel. 0541.389924 – fax 0541.395029

E-mail: info@avvocati.rimini.it

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

7) Vi è obbligo di conservazione del preventivo ?

L'art. 13 della legge professionale forense non prevede alcuno specifico obbligo di conservazione; l'inosservanza dell'obbligo di rilascio del preventivo scritto riguarda il rapporto tra cliente e professionista che, in caso di contestazione in sede disciplinare, è tenuto a fornire prova di averlo consegnato al momento del conferimento dell'incarico.

8) Il Professionista può richiedere al cliente un compenso per la redazione del preventivo scritto ?

No non può richiedere un compenso perché l'obbligo di preventivo scritto è espressamente previsto dalla legge e fa parte degli obblighi di informazione previsti dal Codice Deontologico e presidiati da sanzione disciplinare. Tuttavia se all'obbligo di preventivo segue richiesta del cliente di una più ampia panoramica della controversia che si traduca di fatto in un parere, allora potrà essere richiesto un compenso.